

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 26 agosto 2019, n. 17

**“Regolamento regionale di Attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali”.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1413 del 30/07/2019 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1****Requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche  
che possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA**

1. Possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA le figure professionali ed operatori in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo previsto dalle Linee Guida Nazionali sugli IAA, di cui all’Accordo Stato Regioni e Province autonome (60/CSR) del 25 marzo 2015, che comprende un corso propedeutico, un corso base ed un corso avanzato.
2. L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni secondo le modalità previste dall’Allegato 1) al presente regolamento, ed al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA con valore di abilitazione a condizione che il discente abbia:
  - a) frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato) e conseguito i relativi attestati di frequenza finali;
  - b) partecipato alle visite guidate;
  - c) svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
  - d) prodotto un elaborato finale.
3. L’attestato di frequenza al solo corso propedeutico consente di operare in qualità di Responsabile di Attività limitatamente alle AAA.

**Art. 2****Procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale  
degli operatori di TAA, AAA ed EAA**

1. Possono realizzare corsi di formazione esclusivamente gli organismi formativi accreditati o riconosciuti

della Regione Puglia a seguito di riconoscimento e autorizzazione del corso da parte della Sezione Formazione Professionale sulla base delle disposizioni vigenti.

2. Le modalità di accreditamento, di riconoscimento dell'ente e dei corsi, di svolgimento degli esami e di rilascio degli attestati finali seguono le disposizioni previste dalla predetta Sezione Formazione Professionale e dalle norme di riferimento.
3. All'atto di iscrizione degli allievi, l'organismo formativo è tenuto a verificare ed a trattenere in copia la seguente documentazione per ogni iscritto:
  - a) documento di identificazione e, qualora si tratti di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente e la conoscenza della lingua italiana di livello A2 (dimostrata con certificazione rilasciata da enti autorizzati o dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti CPT/CPIA) o tramite verifica di ingresso da parte dell'organismo formativo);
  - b) titolo di studio previsto dallo specifico percorso formativo; qualora il titolo sia stato acquisito all'estero, occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la traduzione asseverata secondo la normativa vigente;
  - c) possesso dei requisiti di accesso previsti per i relativi corsi di formazione indicati nell'Allegato 1 del presente regolamento e dalle Linee Guida nazionali.
4. I formatori che svolgono le docenze nell'ambito dei percorsi indicati nell'Allegato 1 del presente Regolamento, devono essere in possesso di adeguata formazione specifica e/o comprovata esperienza pluriennale nel settore.

Nel corpo docenti devono essere presenti almeno:

- un medico con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
- uno psicologo o psicoterapeuta con formazione specifica e/o comprovata esperienza;
- un medico veterinario con formazione specifica e/o comprovata esperienza in IAA, anche correlata con le diverse specie animali su cui si eroga formazione;
- un pedagogista/educatore/insegnante con esperienza specifica;
- un tecnico/esperto per la conduzione e la preparazione dell'animale coinvolto nello specifico corso, con esperienza almeno quinquennale;

È consentito che un docente possa rappresentare più di una delle professionalità sopra descritte, dandone concreta e documentata attestazione nel curriculum vitae.

5. Le segreterie scientifiche dei singoli corsi devono essere costituite da almeno tre membri che devono avere i seguenti requisiti minimi:
  - a) diploma di laurea congruo all'area formativa oppure esperienza quinquennale adeguata all'area formativa;
  - b) percorso formativo IAA oppure esperienza come formatore in corsi il cui programma preveda i contenuti formativi previsti dal corso di cui si è membro della segreteria scientifica.
6. I contenuti della formazione sono indicati nell'Allegato 1 del presente Regolamento nonché dalle precitate Linee Guida Nazionali.

Il materiale didattico relativo alla formazione è fornito direttamente dal soggetto che le eroga.
7. La parte teorica della formazione non deve essere inferiore al 60% della durata complessiva del corso; tale specifica non si applica a tutte le tipologie di corso di cui all'Allegato 1.

La parte pratica potrà essere svolta presso Centri specializzati in TAA, AAA ed EAA, oppure presso strutture pubbliche e private, anche non specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi previsti nel corso.

Sulla base di quanto disposto dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 7028 –P del 20/03/2018, che proroga i termini previsti dalla precedente nota DGSAF 12894-P del 25/05/2016, sul riconoscimento della formazione pregressa, qualora sussistano i requisiti previsti, può essere richiesto l'accesso diretto ad un corso base oppure al corso avanzato, ma non può essere più richiesto il rilascio diretto dell'Attestato di idoneità entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURP del presente regolamento.

Secondo quanto disposto, poi, dalla nota esplicativa del Ministero della Salute DGSAF 17243 del

12/07/2018, coloro che ne hanno i requisiti, possono essere ammessi direttamente a sostenere l'esame per il rilascio del certificato di idoneità, a condizione che abbiano presentato regolare domanda entro il 30/09/2018.

8. Per ogni percorso formativo è prevista una verifica finale sui contenuti del percorso stesso che viene effettuata davanti ad una Commissione d'esame all'uopo nominata.

La Commissione d'esame, per il corso propedeutico e i corsi base, è nominata direttamente dal soggetto accreditato, è costituita da almeno tre membri: un Presidente, un docente del corso - che devono rispondere ai requisiti sui formatori previsti al precedente punto 3. – e un referente dell'ente competente in materia di progettazione formativa e valutazione per competenze.

Il Presidente, al fine di garantire il principio di terzietà, è scelto tra quelli che non hanno, nell'annualità di riferimento del percorso formativo, partecipato alle attività di direzione, progettazione e realizzazione del percorso stesso.

La Commissione d'esame, per il corso avanzato, è nominata dalla struttura Regionale di cui al comma 1 su richiesta dell'organismo formativo ed è così composta:

- Presidente – Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante nel settore di riferimento del corso, oppure un docente o un ricercatore universitario, ovvero un preside o un docente di ruolo nella scuola media superiore di indirizzo coerente con la tipologia di idoneità da conseguire;
- un docente del corso designato dall'organismo formativo in possesso di idoneità per gli IAA;
- un esperto nominato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, in possesso di attestato di idoneità agli IAA o di formazione pregressa.

L'Attestato di Idoneità agli IAA con valore di abilitazione, viene rilasciato per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato.

I candidati dichiarati non idonei, al fine di colmare le carenze evidenziate in sede di colloquio, e potersi ripresentare ad un'altra prova d'esame per il rilascio dell'Attestato di Idoneità agli IAA, dovranno frequentare parte del percorso formativo previsto sulla base di quanto sarà indicato nel verbale conclusivo della prova d'esame.

### **Art 3**

#### **Requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA**

1. Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.), rispondono a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.
2. Si definiscono centri specializzati tutte le strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, individuate nei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, in conformità alla normativa vigente ed alle procedure di cui all'Allegato 2, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle Linee Guida, nonché in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dall'Allegato 2 al presente Regolamento.
3. In relazione alla presenza degli animali, i centri specializzati si distinguono in:
  - a) Centri specializzati con animali residenziali
  - b) Centri specializzati con animali non residenziali.
4. Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario

residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.), aziende agricole ecc.

5. Le strutture non specializzate presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie precedentemente dette, sulla base dei criteri sotto riportati. Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle "aree per l'erogazione degli interventi" previsti per i centri specializzati in TAA/EAA;
6. Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.
7. Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute, ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l'Azienda sanitaria territorialmente competente.
8. L'elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori, di cui al successivo art. 5, deve essere reso pubblico e trasmesso al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito.
9. Chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile deve verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco precedentemente indicato.
10. I centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA devono trasmettere l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, ex art. 7 L.R. 24/16.

#### **Art. 4**

##### **Programma individuale TAA**

Per gli utenti in carico a strutture sanitarie e socio-sanitarie, in regime ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale, il programma individualizzato di TAA deve essere espressamente previsto dal Progetto riabilitativo personalizzato redatto dal Servizio territorialmente competente della ASL in collaborazione con un esperto con idoneità per le TAA.

Il programma individualizzato di TAA deve specificare, in rapporto alla patologia, alle disabilità, alle potenzialità ed alle aspettative del paziente, gli obiettivi di miglioramento della qualità della vita da perseguire, i tempi di verifica e la prevedibile durata dell'attività.

#### **Art. 5**

##### **Individuazione delle disposizioni attuative concernenti l'iscrizione dei centri specializzati, delle strutture non specializzate, delle figure professionali e degli operatori**

1. La formazione di elenchi regionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), cui sono tenuti ad iscriversi i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, le figure professionali e gli operatori che erogano IAA, viene attribuita ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i quali hanno la responsabilità di accogliere e valutare le istanze di iscrizione relative:
  - a) all'elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati
  - b) all'elenco regionale delle figure professionali e degli operatori



2. Ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, valutate le istanze e concesso il nulla osta secondo le modalità previste nell'Allegato 5, inoltra l'elenco al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che, previo parere della Commissione Regionale ex art. 8 L.R. 24/2016, lo approva e lo pubblica sul portale regionale. Tale nulla osta deve essere obbligatoriamente esposto al pubblico al fine di meglio garantire l'utente finale.
3. Eventuali ulteriori disposizioni operative e/o di natura esplicativa in merito a quanto già determinato possono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie Locali con note al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

#### **Art. 6**

#### **Specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i criteri e le modalità di formazione e educazione degli stessi**

1. Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo. Le specie maggiormente impiegate sono il cane, il cavallo, l'asino, il gatto ed il coniglio.
2. I progetti che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra indicate, previa autorizzazione da parte della Commissione Regionale, saranno valutati dal Centro di Referenza Nazionale sugli IAA sentito il Ministero della Salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.
3. L'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'Intervento, viene valutata dal Veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un Medico Veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.
4. Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la lattazione o lo stato di gravidanza avanzata.
5. Secondo le specificità dell'Intervento, il Medico Veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.
6. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti anagrafiche nazionali, nonché essere conformi a quanto statuito nell'Allegato 3 al presente regolamento.

#### **Art. 7**

#### **Esercizio IAA**

#### **Comunicazione di inizio attività**

1. I soggetti che intendono esercitare gli IAA, di cui alla Legge regionale 24/2016, devono inoltrare alla Direzione del Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti" apposita comunicazione di inizio attività, secondo le modalità, contenuti ed allegati definiti nell'Allegato 4.
2. I Rappresentati Legali e gli Amministratori non devono, obbligatoriamente, aver riportato condanni penali definitive per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
3. Il Rappresentante Legale ha l'obbligo della verifica del possesso dei requisiti professionali di legge degli operatori della struttura; egli, inoltre, dovrà sempre essere in possesso dei requisiti soggettivi che riguardano la sua natura giuridica e la sua organizzazione secondo la normativa vigente.
4. Per i soggetti che già esercitano gli IAA vale quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

**Art. 8**  
**Attività Istruttoria**

1. Il Dipartimento regionale “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti”, verifica la completezza e la coerenza della comunicazione di inizio attività
2. In ottemperanza al presente Regolamento, a seguito della comunicazione di inizio attività, le Strutture del Dipartimento si riservano di presentare eventuali motivi ostativi al proseguimento della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

**Art. 9**  
**Criteri, modalità di nomina e di funzionamento**  
**nonché durata in carica della Commissione Regionale per gli IAA**

1. La Commissione regionale per gli IAA è istituita con delibera della Giunta regionale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale n° 24 del 18 ottobre 2016 “Interventi Assistiti con gli Animali” all’articolo 8, primo comma, ed è composta secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo da:
  - a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento;
  - b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di formazione e lavoro;
  - c) un medico specialista, con percorso formativo o, in mancanza, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - d) uno psicologo – psicoterapeuta, iscritto all’albo professionale, con percorso formativo, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - e) un medico veterinario zoiatra, iscritto all’albo professionale, con percorso formativo, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - f) un medico veterinario, iscritto all’albo professionale, con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - g) un professionista della riabilitazione in possesso del titolo di idoneità per gli IAA e abilitato per la specifica compromissione funzionale;
  - h) un educatore professionale, in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - i) un tecnico di riabilitazione equestre in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
  - j) un educatore cinofilo in possesso del titolo di idoneità per gli IAA;
2. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, saranno individuati, mediante avviso pubblico, i componenti della Commissione tra i professionisti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, ovvero, in caso di assenza di specifica esperienza, laddove richiesta, tra soggetti esterni, salvo quanto già indicato al comma 3 dell’art. 8 L.R. 24/16 per i professionisti di cui alle lettere c), d), e) ed f).
3. La scadenza dell’incarico di componente della Commissione è fissata in prima applicazione al 31.12.2021, avendo i successivi incarichi durata triennale rinnovabile per una sola volta.
4. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito.
5. E’ prevista la decadenza dall’incarico di componente della Commissione, per le figure professionali di cui alle lettere da c) a j) del precedente comma, in caso di assenza ingiustificata per tre convocazioni di seguito.
6. La commissione suddetta ha il compito di verificare periodicamente il rispetto del presente regolamento in tutti i suoi punti, di monitorare tutti gli elenchi che sono previsti e di ricevere e valutare le relazioni di cui all’art. 8 dell’Accordo Stato Regioni n. 6 del 25/03/2015.
7. Nell’ambito delle sue funzioni consultive propone miglioramenti ed aggiornamenti periodici dello stesso regolamento al fine di garantire il continuo rispetto del singolo individuo e della comunità, nonché la tutela del benessere di tutti gli animali coinvolti negli interventi.

**Art. 10****Pubblicazione e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

**Dato a Bari, addì 26 AGO. 2019**

**EMILIANO**

**ALLEGATO 1.****ITER FORMATIVO****A. CORSO PROPEDEUTICO**

*(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)*

**Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che nell'ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, Medico Veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d'attività.

**Requisiti d'accesso**

Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l'équipe multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA che esprime parere consultivo.

**Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici, sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo dell'équipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell'ambito della progettazione di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell'équipe stessa.

**Contenuti formativi**

- I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
- Storia e presentazione degli IAA
- Definizione di AAA, EAA e TAA
- Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
- Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
- Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – L'équipe
- Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative



- Esperienze di IAA

**Durata:** 21 ore di formazione teorica

#### **Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente, che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento mediante test.

Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato.

### **B. CORSI BASE**

*(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti)*

#### **B.1 Corso base per coadiutore del cane e animali d'affezione (gatto e coniglio)**

##### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori per queste due specie dovranno frequentare il corso integrativo successivamente indicato.

##### **Requisiti d'accesso**

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

##### **Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e del coniglio.



**Contenuti formativi**

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

**Parte teorica**

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e il suo posto nei setting degli IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cane
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)
- Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA
- Il sistema sociale e comunicativo del cane
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Procedure di sicurezza nelle attività con cani
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)

**Parte pratica**

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
- Training cinofilo di base
- Training cinofilo funzionale agli IAA
- Pratica del linguaggio non verbale del cane
- Esperienze di Interventi assistiti con il cane

**Durata:** 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

**Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

**B.1.1 Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio.**



**Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio negli IAA e fornisce elementi di conoscenza relativi alle specie.

**Requisiti d'accesso**

Attestato di frequenza relativo al corso base per coadiutore del cane.

**Contenuti formativi**

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Evoluzione e comportamento del gatto e del coniglio
- Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti negli IAA
- Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Esperienze di Interventi assistiti con il gatto e con il coniglio

**Durata:**-8 ore di cui 5 afferenti alla parte teorica

**Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato il 100% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento tramite test e prova pratica

**B.2 Corso base per il coadiutore del cavallo.****Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo negli IAA.

**Requisiti d'accesso**

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.



**Obiettivi formativi – competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

**Contenuti formativi**

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting degli IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento del cavallo
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
- Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo del cavallo



- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
- Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

**Durata:** 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

#### **Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

### **B.2.1 Corso base per il coadiutore dell'asino**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell'asino negli IAA.

#### **Requisiti d'accesso**

Attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

#### **Obiettivi formativi – Competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell'asino, i cui compiti sono di assumere la responsabilità della corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell'Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell'animale impiegato, individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare metodi per la preparazione dell'animale all'interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività culturale e di socializzazione.

Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte dell'équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

#### **Contenuti formativi**

Il corso prevede una parte teorica e una pratica.



### Parte teorica

- Il ruolo del coadiutore dell'animale e suo posto nei setting di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Evoluzione e comportamento dell'asino
- Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
- Esigenze gestionali degli asini coinvolti negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
- Il sistema sociale e comunicativo dell'asino
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
- Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti negli IAA
- Centralità, comprensione e cura della relazione
- Presentazione di progetti di IAA con l'asino (ambiti di lavoro e setting)

### Parte pratica

- Pratica di lavoro in sicurezza con l'asino (attività a terra e non)
- Gestione di scuderia e governo dell'asino
- Pratica di addestramento di base
- Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
- Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
- Esperienze di interventi assistiti con gli asini

**Durata:** 56 ore di cui almeno il 60% afferenti alla parte teorica

### **Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.



### **B.3 Corso base per Medici Veterinari.**

#### **Destinatari**

Il corso è rivolto ai Medici Veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare negli IAA.

#### **Requisiti d'accesso**

Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

#### **Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso approfondisce le competenze specifiche negli IAA del Medico Veterinario, quale figura professionale che:

- a. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale;
- b. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale impiegato;
- c. indirizza alla corretta gestione dell'animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.

Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell'animale in relazione all'impiego dello stesso negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate anche al fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto.

I partecipanti comprenderanno l'importanza del loro ruolo all'interno dell'équipe multidisciplinare e apprenderanno le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA.

#### **Contenuti formativi**

- Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
- Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
- Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
- Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
- Teoria dell'apprendimento
- Principi di bioetica
- Il benessere degli animali negli IAA
- Comunicazione intra-specifica e inter-specifica



- Prevenzione dei disturbi comportamentali
- Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
- Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
- La progettazione di un IAA
- La coppia coadiutore-cane
- La coppia coadiutore-cavallo
- La coppia coadiutore-asino
- Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e l'asino

**Durata:** 40 ore di formazione teorica

**Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previa verifica del livello di apprendimento con test.

**B.4 Corso base per responsabili di progetto e referenti di Intervento TAA/EAA**

**Destinatari**

Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di Intervento.

**Requisito d'accesso**

Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di frequenza relativo al corso propedeutico.

**Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a. individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure professionali e gli operatori dell'équipe di riferimento che coordina;
- b. indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell'intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.



Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:

- a. individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d'intervento nell'ambito dell'équipe;
- b. focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
- c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell'intervento, dalla progettazione alla realizzazione.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodologiche e le conoscenze normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle figure di responsabile di progetto e di referente di Intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.

In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.

- b) di processo utili a progettare TAA/EAA. Saranno forniti gli strumenti necessari per:
  - il corretto approccio alla seduta di Intervento;
  - acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell'attività e per una valutazione oggettiva del risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all'animale.
- c) di sistema attraverso l'acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel progettare e realizzare TAA/EAA.

I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di Intervento, per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori che compongono l'équipe multidisciplinare.

#### **Contenuti formativi**

- Etica dell'interazione uomo-animale
- Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
- Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
- Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
- Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
- Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d'intervento in ambito educativo



- Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli utenti
- Valutazione dell'efficacia di TAA/EAA
- La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
- Strumenti di valutazione dell'utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
- Gestione del setting operativo
- Strumenti di monitoraggio delle sedute
- Presentazione e discussione di casi

**Durata:** 40 ore di formazione teorica

**Attestato di frequenza**

Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento; previa verifica del livello di apprendimento con test.

**C. CORSO AVANZATO**

**Destinatari**

Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell'animale, medici veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.

**Requisiti**

Attestato di frequenza ai corsi base.

**Obiettivi formativi - competenze acquisite**

Il corso avanzato completa l'iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell'équipe degli IAA e fornisce le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell'équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.

Attraverso l'analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull'intero territorio nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell'interazione dell'équipe



multidisciplinare che opera negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.

I partecipanti acquisiranno le competenze:

a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell'équipe multidisciplinare, attraverso l'analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.

b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all'interno dell'équipe multidisciplinare che opera negli IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) e delle "visite guidate" presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie.

c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:

- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida

### **Contenuti formativi**

#### **1. Parte teorica (Lezioni frontali, relazioni e filmati)**

- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace, la gestione delle criticità ecc.)
- L'équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella relazione d'aiuto, ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l'équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
- Simulazioni di lavoro in équipe
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e loro specifiche aree di intervento:
- disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
- ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,
- carcere, tossicodipendenza.

Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.



## 2. Stage (parte pratica)

- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
- Simulazione delle dinamiche di équipe
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell'operatore

## 3. Visite guidate (parte pratica)

Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie

### **Durata**

Parte teorica : 72 ore

Parte pratica: 48 ore, di cui 32 di Stage (esperienza pratica) e 16 di Visite guidate

Per un totale di 120 ore

## 4. Elaborato finale , valutazione dell'apprendimento e attestazione finale

Al termine del corso avanzato si svolge un esame finale composto da un test ed una prova pratica, teso ad accertare l'acquisizione delle competenze necessarie, previste dallo specifico profilo formativo professionale descritto nelle Linee Guida Nazionali sugli IAA.

Il discente consegnerà l'attestato a condizione di:

- aver frequentato il 90% delle ore previste;
- completato l'intero iter (corso propedeutico, corso base, corso avanzato)in un arco di tempo non superiore a quattro anni;
- partecipato alle visite guidate;
- svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
- elaborato e discusso una tesina finale;
- superato positivamente l'esame finale.

In caso di esito positivo della prova d'esame, al termine del corso avanzato, l'Attestato di Idoneità agli IAA con valore di abilitazione, viene rilasciato per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base ed avanzato.

### **Disposizioni transitorie**

- a) Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione nell'ambito degli IAA, conseguiti prima dell'emanazione delle Linee Guida (25/03/2015) o che già operano in tale ambito, entro il 25/03/2019 devono acquisire una specifica



idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è effettuata una valutazione in base ai seguenti criteri:

- programma dei percorsi formativi completati
- esperienza maturata

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.

Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo al proprio ruolo all'interno dell'équipe, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA .

Per sostenere direttamente l'esame per il rilascio dell'**Attestato di idoneità agli IAA** il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico, di base e avanzato, oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all'interno dell'équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA .

Sulla base di quanto indicato nella nota del Ministero della Salute DGSA 7028 – P del 20/03/2018, non è più possibile rilasciare direttamente l'attestato di idoneità agli IAA.

Infine, come precisato nella nota del Ministero della Salute DGSA del 13013 del 26.5.2016, per quanto riguarda la frase "sentito il CNR IAA", si intende la trasmissione allo stesso dei nominativi dei richiedenti e l'esito della valutazione da parte dell'Ente di formazione/Segreteria scientifica solo nei casi ritenuti dubbi.

- b) In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge regionale, le figure professionali e gli operatori che, al momento dell'emanazione del presente regolamento, sono già in possesso di attestato di formazione a corsi o che già operano nell'ambito degli IAA, entro ventiquattro mesi devono acquisire una specifica idoneità.

A tal fine, coloro che sono in possesso di attestati di formazione conseguiti dopo l'emanazione delle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" ed in coerenza con le stesse o che già operano nell'ambito degli IAA possono accedere direttamente al corso base, al corso avanzato o all'esame del corso avanzato, secondo le modalità richiamate al punto a).



## ALLEGATO 2

**REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI CENTRI SPECIALIZZATI TAA/EAA****A REQUISITI STRUTTURALI**

I Centri specializzati devono prevedere almeno:

- a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
- b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
- c. area/e per l'erogazione degli Interventi;
- d. locali e servizi igienici per gli operatori;
- e. locale o area per familiari e accompagnatori;
- f. aree di riposo e di igiene per gli animali;
- g. locale ad uso infermeria veterinaria;
- h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.

Per permettere l'erogazione degli interventi, durante l'intero anno ed indipendentemente dalle condizioni meteo, è auspicabile che l'area di cui al precedente punto c. sia al chiuso e con i requisiti sotto riportati.

I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità permanente degli animali.

**L'area/e per l'erogazione degli Interventi deve essere:**

- di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
- dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detersivi per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
- dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali impiegati;
- se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
- se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianto in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.

Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le opportunità formative.

**I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:**

- adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;



- sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
- provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
- tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità d'isolamento in relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
- provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

**Dimensione dei box per equidi:**

Le strutture di ricovero per gli equidi devono rispettare le indicazioni contenute nel "Codice di tutela e la gestione degli equidi" predisposto dal Ministero della Salute.

( [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_opuscoliPoster\\_292\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_292_allegato.pdf) )

Tali indicazioni rappresentano i requisiti minimi richiesti

**Requisiti per i cani:**

Le strutture di ricovero per i cani devono rispettare le indicazioni contenute nella DGR Puglia n° 6082/95.

Tali indicazioni rappresentano i requisiti minimi richiesti

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale. Es.: Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

**Requisiti per i gatti**

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.



La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbie devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

Tutte le strutture suindicate devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche.

#### **Requisiti per i conigli**

In assenza di norme verticali specifiche riguardanti le strutture di ricovero per i conigli, possono essere prese a riferimento, come requisiti minimi, le indicazioni riportate nelle linee guida predisposte dal Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale, per conto del Ministero della Salute reperibili al seguente link:

( [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2358\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2358_allegato.pdf) )

#### **REQUISITI GESTIONALI**

La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento degli obiettivi.

Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:

- 1. Rappresentante legale;**
- 2. In caso di TAA, Direttore Sanitario ( Medico o psicologo/psicoterapeuta),** tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
- 3. In caso di EAA, Responsabile del centro,** in possesso di idoneità negli IAA, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
- 4. Figure professionali,** sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.

Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:

- 1. Direttore Sanitario veterinario,** che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
- 2. Responsabile del benessere animale;**
- 3. Operatori** adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli ospiti.

Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo, istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici centri educativi, ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.) aziende agricole; le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.



Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, sia durante il trasporto che durante la permanenza nelle strutture, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle aree per l'erogazione degli interventi precedentemente indicati.

Se le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con animali residenziali.

Il Servizio Veterinario di Area C della ASL territorialmente competente, oltre ad effettuare i dovuti controlli ufficiali, può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di benessere animale.

Per le strutture sanitarie (ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.) e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali che svolgono gli IAA i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento sono aggiuntivi rispetto ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla specifica normativa in tema di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento.



**ALLEGATO 3****SPECIE ANIMALI AMMESSE AI PROGRAMMI DI TAA, AAA ED EAA E  
I CRITERI E LE MODALITÀ DI FORMAZIONE E EDUCAZIONE DEGLI STESSI****REQUISITI SANITARI**

Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal Medico Veterinario dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del Medico Veterinario dell'équipe individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell'animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell'animale impiegato.

Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.

In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti più restrittivi nella sua gestione.

**REQUISITI COMPORTAMENTALI**

Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale da parte del Medico Veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari) adeguatamente formati. L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.

Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.

Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la Legge n. 201/2010). Gli animali



devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un allenamento costante.

I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali modificazioni comportamentali dell'animale.

Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.

### **TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.

Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli Interventi svolti, da allegare alla cartella clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'Intervento affinché sia garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale per seduta.

Il Medico Veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'Intervento.

Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.



## ALLEGATO 4

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO I.A.A.****COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

Nella comunicazione di inizio attività di cui all'art. 7 del Regolamento, secondo il modello di seguito allegato, deve essere indicato quanto segue:

- a) le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede, gli estremi dell'atto costitutivo, le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;
- b) la tipologia della struttura o dell'attività;
- c) le generalità del direttore/responsabile sanitario della struttura, l'attestazione della sua iscrizione all'albo professionale ed i titoli professionali posseduti;

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria generale in scala 1:100 della struttura per cui si è fatta comunicazione di inizio attività;
- b) una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del direttore sanitario;
- c) copia del nulla osta rilasciato dalla ASL così come previsto dall'art. 3 comma 2 del Reg.;
- d) l'elenco nominativo del personale con i relativi titoli di studio, nonché l'attestato di idoneità agli IAA e la tipologia di rapporto di lavoro all'avvio dell'attività.



Modello 1

MARCA DA BOLLO

AL Dipartimento Promozione della Salute,  
del Benessere Sociale e dello Sport per tutti**Comunicazione di inizio attività**

(ai sensi dell'art.7 punto 1 lettera b dell'Accordo Stato Regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. Atti n.60 del 25 marzo 2015 )

Il sottoscritto (nome e cognome)

.....

Nato/a.....prov.....(.....)il

.....

Residente a

.....prov.....(.....)Via.....

C.F./P.I.V.A.....

.....

Recapito Telefonico.....e-

mail.....

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA:

Ragione

Sociale.....

C.F./P.IVA.....N.ISCR.C.C.I.A.....

.....

Sede Legale a.....prov.....(.....)

Via.....

Recapito

Telefonico.....PEC.....

Sede Operativa a.....(.....)

Via.....

Dichiara di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

**Comunica l'inizio dell'attività**

Per le seguenti fattispecie :

 TAA EAA

Presso:

 Centro Specializzato che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali Struttura che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali Struttura che eroga Educazione Assistita con Animali

Di operare:

 senza animali residenziali; con animali residenziali : cane - gatto - coniglio - cavallo - asino (cancellare la/le specie non presente/i);

Documenti allegati:

1) planimetria generale in scala 1:100 della struttura per cui si è fatta comunicazione di inizio attività;

2) una relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività che si intendono erogare, a firma del direttore sanitario.

3) copia del nulla osta rilasciato dalla ASL così come previsto dall'art. 3 comma 2 del Reg

4) l'elenco nominativo del personale con i relativi titoli di studio, nonché l'attestato di idoneità agli IAA e la tipologia di rapporto di lavoro all'avvio dell'attività

DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Lì .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO  
(firma e timbro)



## ALLEGATO 5

**PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TAA/EAA, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)"**

**PREMESSA**

L'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" prevede che gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie..) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.

L'Accordo prevede inoltre che i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida.

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio e la modulistica necessaria ai fini del rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali.

Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini del rilascio del nulla osta, i Centri specializzati in TAA/EAA e le strutture che erogano TAA/EAA devono rispettare i requisiti specifici previsti dall'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n.60/CSR del 25 marzo 2015.

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quanto disposto dalle linee guida, al capitolo 5.Strutture.

STRUTTURE		NULLA OSTA	Requisiti strutturali	Requisiti area erogazione interventi	Requisiti dei ricoveri degli animali (*)	Requisiti gestionali
Centri specializzati in TAA/EAA	con animali residenziali	SI	SI	SI	SI	SI
	senza animali residenziali	SI	SI	SI	NO	SI
Strutture che erogano TAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI(**)
	senza animali residenziali	SI	NO	SI	NO	SI(***)



Strutture che erogano EAA	con animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI(**)
	senza animali residenziali	NO	NO	SI	NO	SI(***)

(\*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative

(\*\*) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali

(\*\*\*) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti residenziali

Inoltre:

- i Centri specializzati in TAA/EAA devono rispettare la normativa vigente e, nello specifico, il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art.4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e i DLgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore (ove applicabile);
- i Centri specializzati e le strutture che detengono animali devono inoltre rispettare i requisiti previsti da specifiche disposizioni normative veterinarie.

#### **PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA**

L'istanza di rilascio del nulla osta va inoltrata al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa, contestualmente all'inizio dell'attività. L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'**Allegato C.1** e firmata dal responsabile dell'impresa o da un suo delegato.

L'operatore, al momento della presentazione della SCIA, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dall'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della SCIA al Comune e alla contestuale presentazione dell'istanza di nulla osta all'ASL competente.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, effettuerà i controlli per verificare la presenza dei requisiti, per il tramite dei Servizi competenti (SIAV C e SISP); nel caso di dichiarazioni mendaci, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R.445 del 28.12.2000.

E' stabilito un versamento unico, per il rilascio del nulla osta, di € 100,00 (euro cento) a favore del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

#### **ELENCO DEI CENTRI SPECIALIZZATI E DELLE STRUTTURE**

Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera d), i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali, successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, verranno iscritti dall'ASL competente nell'apposito elenco della Regione Puglia, secondo le modalità che verranno rese note con successive indicazioni.



ALLEGATO C.1

MARCA DA BOLLO

AL Dipartimento di PREVENZIONE

ASL di.....

**ISTANZA DI NULLA OSTA QUALE CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA CHE EROGA TAA /EAA**

(ai sensi dell'art.7 punto 1 lettera b dell'Accordo Stato Regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. Atti n.60 del 25 marzo 2015 )

Il sottoscritto (nome e cognome) .....

Nato/a..... prov.....(.....)il .....

Residente a ..... prov.....(.....)Via.....

C.F./P.I.V.A.....

Recapito Telefonico.....e-mail.....

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA:

Ragione Sociale.....

C.F./P.IVA.....N.ISCR.C.C.I.A.....

Sede Legale a .....prov.....(.....) Via.....

Recapito Telefonico.....PEC.....

Sede Operativa a.....(.....) Via.....

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

**CHIEDE**

il rilascio del nulla osta quale :

- Centro Specializzato che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
- Struttura che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
- Struttura che eroga Educazione Assistita con Animali

A tal fine dichiara:

- di essere in regola con quanto previsto dalle normative amministrative, edilizie e sanitarie vigenti e, nello specifico, con il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art.4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il D.Lgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore;
- di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti al capitolo 5 dell'Accordo Stato Regioni e da disposizioni normative specifiche (comunali, regionali o nazionali);
- di operare:
- senza animali residenziali;
- con animali residenziali : cane - gatto - coniglio - cavallo - asino (cancellare la/le specie non presente/i);
- di svolgere i seguenti interventi assistiti : TAA - EAA (cancellare gli interventi non erogati).

Documenti allegati:

- 1) planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali;
- 2) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
- 3) Copia Versamento

DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Li .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO  
(firma e timbro)